



Polisportive Giovanili Salesiane

REGOLAMENTO DEL SETTORE ARBITRALE GIUDICI DI GARA

Approvato dalla Giunta Nazionale il 25.10.2024

TITOLO I
NATURA, FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Pag. 2	Art. 1	NATURA E FUNZIONE
Pag. 2	Art. 2	ORGANI DEL SETTORE ARBITRALE
Pag. 3	Art. 3	NOMINA DEI COORDINATORI
Pag.	Art. 4	DURATA DELLA CARICA
Pag.	Art. 5	INCOMPATIBILITA'
Pag.	Art. 6	COMPITI DEL COORDINATORE NAZIONALE DEL SETTORE ARBITRALE
Pag.	Art. 7	CONFERENZA NAZIONALE DEI COORDINATORI REGIONALI
Pag.	Art. 8	COMPITI DEI COORDINATORI PROVINCIALI E REGIONALI
Pag.	Art. 9	CONFERENZA REGIONALE DEI COORDINATORI PROVINCIALI
Pag.	Art. 10	RADUNO REGIONALE DEL SETTORE ARBITRALE
Pag.	Art. 11	RADUNO PROVINCIALE DEL SETTORE ARBITRALE

TITOLO II
I GIUDICI DI GARA

Pag.	Art. 12	CATEGORIE
Pag.	Art. 13	CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA
Pag.	Art. 14	QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI FORMATORI
Pag.	Art. 15	QUALIFICAZIONE E COMPITI DEI COMMISSARI DI CAMPO
Pag.	Art. 16	COMPUTISTI
Pag.	Art. 17	DIRITTI DEI TESSERATI
Pag.	Art. 18	DOVERI DEI TESSERATI
Pag.	Art. 19	TESSERAMENTO, PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Pag.	Art. 20	PERDITA DELLA QUALIFICA

TITOLO III
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Pag.	Art. 21	SANZIONI DISCIPLINARI
Pag.	Art. 22	DEFERIMENTI

Pag. Art. 23 CERTIFICAZIONE MEDICA

Pag. Art. 24 DIVISA

TITOLO I – NATURA, FUNZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE

Art. 1 – Natura e funzione

1. Il Settore arbitrale è l'organismo di natura tecnico-organizzativo a cui è demandata l'organizzazione e la gestione di arbitri, giudici di gara, commissari di campo, computisti e osservatori dell'Associazione Nazionale di Promozione Sportiva P.G.S., di seguito denominata P.G.S.

2. Sono arbitri/giudici di gara tutti i tesserati che, avendo conseguito la qualifica ai sensi dell'art. 12, ricoprono all'interno dell'associazione P.G.S. una delle seguenti funzioni:

- a) primo e secondo ufficiale di gara;
- b) giudice di giuria superiore;
- c) giudice ordinario;
- d) giudice di linea;
- e) collaboratore dell'arbitro;
- f) segnapunti;
- g) refertista;
- h) cronometrista;
- i) giudice;
- j) commissario di campo;
- k) osservatore.

Di seguito, per brevità, sono tutti denominati arbitri e/o giudici di gara.

3. Al settore arbitrale sono demandati l'organizzazione, il reclutamento, la formazione e l'impiego dei giudici di gara e degli osservatori delle diverse discipline sportive.

Art. 2 – Organi del settore arbitrale

1. Il Settore Arbitrale – giudici di gara esercita le proprie finalità istituzionali mediante i seguenti organi:

- a) Il Coordinatore Nazionale;
- b) I Coordinatori Regionali;
- c) I Coordinatori Provinciali;
- d) La Conferenza Nazionale dei coordinatori regionali;
- e) La Conferenza Regionale dei coordinatori provinciali;

Art. 3 – Nomina dei coordinatori

1. Il Consiglio Nazionale nomina un Coordinatore Nazionale del Settore Arbitrale;
2. Il Consiglio Regionale nomina un Coordinatore Regionale del Settore Arbitrale;
3. Il Delegato Provinciale nomina un Coordinatore Provinciale del Settore Arbitrale.

Art. 4 - Durata della carica

1. Il Coordinatore del Settore Arbitrale, a qualsiasi livello, resta in carica due stagioni sportive.
2. L'incarico è rinnovabile.
3. Il Consiglio Nazionale e il Consiglio Regionale possono, a seguito di proposta motivata, proporre in qualsiasi momento la revoca del mandato al Coordinatore del proprio livello e proporre un nuovo nominativo in sua sostituzione.

Art. 5 - Incompatibilità

1. L'incarico di Coordinatore, che è assommabile ai vari livelli, è incompatibile con:
 - a) la qualifica di dirigente di associazione locale quando il tesseramento si riferisce alla medesima disciplina sportiva;
 - b) le qualifiche di atleta e allenatore quando il tesseramento si riferisce alla medesima disciplina sportiva.
2. Per le sole discipline di squadra danno luogo a incompatibilità le designazioni di:
 - a) dirigente di associazione locale, quando la designazione si riferisce alla medesima disciplina sportiva;
 - b) atleta e allenatore quando la designazione si riferisce alla medesima disciplina sportiva.

Art. 6 – Compiti del Coordinatore Nazionale del Settore Arbitrale

1. Al Coordinatore Nazionale sono demandati i seguenti compiti:
 - a) Coordina l'attività del Settore arbitrale di gara in tutte le sue componenti secondo gli indirizzi espressi dalla Commissione Tecnica Nazionale;
 - b) Organizza le conferenze arbitrali;
 - c) Predisporre i piani di propaganda per il reclutamento arbitrale;
 - d) Sovrintende il corretto funzionamento del settore;
 - e) Sottopone al Direttore Tecnico Nazionale le proposte atte a garantirne l'ulteriore sviluppo o ad eliminarne eventuali carenze;
 - f) Segnala al Direttore Tecnico Nazionale le eventuali disfunzioni del settore nell'ambito regionale e provinciale;
 - g) Formula i programmi per i corsi di qualificazione arbitrale;
 - h) Assolve a tutti gli ulteriori compiti eventualmente affidatigli dalla Commissione Tecnica Nazionale;
 - i) Designa gli arbitri/giudici di gara in occasione delle gare nazionali ed internazionali.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni collabora con il Direttore Tecnico Nazionale e con la Commissione Tecnica Nazionale, in particolare per ciò che riguarda:
 - a) lo studio e la realizzazione dei corsi di formazione per istruttori formatori arbitrali che potranno essere realizzati anche mediante la formazione decentrata;
 - b) lo studio, la preparazione, la realizzazione e la divulgazione del materiale didattico inerente alla formazione arbitrale;
 - c) l'aggiornamento del Regolamento sportivo e la sua diffusione;
 - d) l'aggiornamento ufficiale dei giudici di gara delle diverse discipline sportive.

Art. 7 – Conferenza Nazionale dei coordinatori regionali del settore arbitrale

1. La Conferenza Nazionale dei Coordinatori del settore arbitrale è composta da:
 - Coordinatore Nazionale Settore arbitrale;
 - Coordinatori regionali settore arbitrale;
 - Direttore Tecnico Nazionale;
 - Delegati Provinciali;
 - Responsabili nazionali di settore;
2. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Consiglio Nazionale su quanto attiene alla gestione dei quadri arbitrali ed allo sviluppo tecnico-organizzativo del settore.
3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dal Direttore tecnico Nazionale su richiesta del Coordinatore Nazionale del settore arbitrale.
4. La Conferenza Nazionale del settore arbitrale si riunisce almeno una volta all'anno.
5. Le funzioni di segretario vengono svolte dal Segretario Generale PGS.
6. Le convocazioni delle riunioni devono essere inviate almeno quindici giorni prima della data fissata.
7. I verbali delle riunioni devono essere inviati, oltre che agli organi istituzionali anche ai componenti della Conferenza.

Art. 8 – Compiti dei coordinatori Regionali e Provinciali

1. Il Coordinatore del Settore Arbitrale svolge relativamente al proprio livello, in stretto coordinamento con il Direttore Tecnico, le seguenti funzioni:
 - a) Programma, organizza e gestisce l'attività arbitrale al proprio livello di competenza;
 - b) Provvede alle designazioni arbitrali di competenza;
 - c) Cura il rapporto associativo degli arbitri/giudici di gara residenti nel territorio di propria giurisdizione;
 - d) Organizza i corsi per arbitri/giudici di gara;
 - e) Coordina l'attività di formazione tecnica e aggiornamento;
 - f) Organizza e coordina i raduni arbitrali/riunioni di giuria pre-gara;
 - g) Controlla l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati;
 - h) Comunica l'elenco per l'aggiornamento dell'albo nazionale degli arbitri/giudici di gara;

- i) Segnala agli organi competenti le eventuali disfunzioni del settore formulando le proposte del caso;
 - j) Assicura la collaborazione agli altri organi delle P.G.S. nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
 - k) Adempie ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidatogli dal Comitato competente o dagli Organi Centrali.
 - l) Raccoglie e deposita presso il Comitato territoriale di propria competenza, prima dell'inizio dell'attività, le certificazioni mediche di ogni tesserato arbitro/giudice di gara.
2. Il Coordinatore Regionale, inoltre, coordina l'attività dei Coordinatori Arbitri e giudici di gara Provinciali e ne sollecita, ove necessario, l'attività.

Art. 9 – Conferenza Regionale dei Coordinatori provinciali del settore arbitrale

1. La Conferenza ha funzione consultiva nei riguardi del settore e del Comitato Regionale su quanto attiene la gestione dei quadri territoriali e lo sviluppo tecnico ed organizzativo del settore.
2. La Conferenza si riunisce annualmente su convocazione del Direttore tecnico regionale, almeno quindici giorni prima della data fissata.

Art. 10 – Raduno regionale del settore arbitrale

1. Il raduno regionale ha funzione di aggiornamento tecnico nei riguardi dei tesserati regionali arbitri/giudici di gara.
2. Il raduno si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore tecnico regionale, mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro del quadro regionale almeno quindici giorni prima della data fissata.
3. Possono partecipare al raduno tutti gli arbitri del quadro regionale, in regola con tesseramento e certificazione medica, che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
4. Il Programma formativo e il verbale del raduno dovranno essere trasmessi al Coordinatore Nazionale del Settore arbitrale.

Art. 11 – Raduno provinciale Settore Arbitrale

5. Il raduno provinciale ha funzione di aggiornamento tecnico nei riguardi dei tesserati provinciali arbitri/giudici di gara.
6. Il raduno si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Delegato Provinciale mediante avviso da trasmettersi a ciascun arbitro del quadro provinciale almeno quindici giorni prima della data fissata.
7. Possono partecipare al raduno tutti gli arbitri del quadro provinciale, in regola con tesseramento e certificazione medica, che non siano sottoposti a provvedimenti disciplinari.
8. Il Programma formativo e il verbale del raduno dovranno essere inviati al Coordinatore Nazionale/regionale del Settore arbitrale e al direttore tecnico regionale.

TITOLO II - I GIUDICI DI GARA

Art. 12 – Categorie

1. Gli arbitri/giudici di gara P.G.S. sono inquadrati nelle seguenti categorie:
 - a. Arbitri/giudici di gara provinciali, abilitati a dirigere le attività locali e provinciali;
 - b. Arbitri/giudici di gara regionali, abilitati a dirigere anche le attività regionali, nazionali e internazionali.
 - c. Segnapunti;
 - d. Osservatori arbitri/giudici di gara;
 - e. Commissario di campo.
 - f. Computisti (gare sport individuali)
2. Gli arbitri/giudici di gara di ogni settore, per il loro impiego, sono a disposizione del Coordinatore del Settore arbitrale per svolgere le funzioni di primo e secondo ufficiale di gara, collaboratore dell'ufficiale di gara, refertista, cronometrista, segnapunti, giudice di gara e per lo svolgimento di qualsiasi altro incarico relativo alle funzioni arbitrali.

Art. 13 – Conseguimento della qualifica

1. La qualifica di arbitro/giudice di gara provinciale si consegue partecipando all'apposito corso che si conclude con l'esame di abilitazione.
2. Per essere ammessi al corso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. Età di 16 anni alla data di inizio del corso. Per i minori di anni 18 è necessaria la dichiarazione di assenso di chi esercita la potestà genitoriale.
 - b. Titolo di studio della scuola dell'obbligo.
3. La qualifica di arbitro/giudice di gara delle P.G.S. viene riconosciuta a seguito di esito positivo degli esami scritti/orali su argomenti di carattere culturale – educativo, tecnico – regolamentare, dei test fisico – attitudinali e della prova pratica prevista solo per gli sport di squadra.
4. Le Commissioni d'esame sono composte:
 - a. dal Direttore Tecnico Regionale, che svolge le funzioni di presidente della commissione;
 - b. dal Coordinatore regionale del settore arbitrale competente;
 - c. dal Coordinatore provinciale del settore arbitrale competente.
5. I verbali e gli esiti degli esami dovranno essere trasmessi alla Segreteria nazionale e al coordinatore nazionale del settore arbitrale.
6. L'iscrizione nei ruoli ed il tesseramento sono subordinati al possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva previsto dal regolamento organico, laddove previsto.

Art. 14 – Qualificazione e compiti dei formatori arbitri/giudici di gara:

1. I formatori:
 - a. assumono la qualifica a seguito del superamento di un corso di abilitazione nazionale;

- b. per mantenere la qualifica partecipano obbligatoriamente agli aggiornamenti biennali;
- 3. L'incarico può essere ricoperto da:
 - a) arbitri in attività con comprovate capacità tecniche e regolamentari per anzianità nel ruolo;
 - b) da ex arbitri;
 - c) da docenti federali a seguito di convenzione stipulata con la F.S.N. di riferimento.
- 4. I formatori arbitri potranno ricoprire anche l'incarico di osservatori/commissari di campo per la supervisione e la crescita degli arbitri.

Art. 15 – Qualificazione e compiti dei Commissari di campo

- 1. I commissari di campo assumono la qualifica a seguito del superamento di un corso di abilitazione nazionale;
- 2. Possono prendere parte al corso tesserati arbitri, ex arbitri e dirigenti degli organi provinciali, regionali e nazionali PGS;
- 3. L'incarico di commissario di campo è incompatibile con il tesseramento a società affiliate nella medesima disciplina sportiva.
- 4. I comitati provinciali e regionali potranno designare tali figure in:
 - a) Gare a porte chiuse a seguito di provvedimenti del giudice sportivo;
 - b) Fasi finali dei campionati provinciali/regionali;
 - c) Gare di campionato di particolare interesse agonistico.

Art. 16 – Computisti

- 1. I computisti delle gare degli sport individuali assumono la qualifica a seguito del superamento di un corso nazionale.
- 2. Possono prendere parte al corso tesserati, ex giudici e dirigenti degli organi provinciali, regionali e nazionali PGS.

Art. 17 – Diritti dei tesserati

- 1. I giudici di gara, in ragione del loro ruolo istituzionale, hanno diritto, individualmente e come associati, alla difesa della propria immagine ed onorabilità e ad ogni forma di tutela della persona che si renda necessaria da parte delle P.G.S. in tutte le sue componenti.

Art. 18 – Doveri dei tesserati

- 1. Gli arbitri, i giudici di gara, i commissari di campo e i formatori sono tenuti a:
 - a. Osservare lo statuto delle P.G.S., i regolamenti ed ogni altra norma e disposizione emanata dall'Associazione.
 - b. Dimostrare in ogni luogo e circostanza esemplare moralità e rettitudine.
 - c. Astenersi, a pena di esclusione dai ruoli e da qualsiasi altro incarico nelle P.G.S., dall'adire vie legali contro tesserati dell'Associazione, salvo il caso di espressa

autorizzazione concessa dal Consiglio Nazionale, da richiedersi tramite il Presidente del Comitato Regionale.

- d. Dirigere gare, assolvere incarichi, frequentare le lezioni tecniche, partecipare a raduni o incontri per i quali vengano designati o convocati dagli Organi competenti, salvo il caso di giustificato impedimento o di forza maggiore.
- e. Osservare il segreto d'ufficio;
- f. Versare annualmente la quota per il tesseramento.
- g. Astenersi dal comunicare a colleghi o a terzi tanto le designazioni ricevute per dirigere gare o assolvere incarichi tecnici, quanto il contenuto dei referti, dei giudizi emessi (sport individuali) o delle relazioni trasmesse agli Organi competenti.
- h. Segnalare immediatamente al Coordinatore ogni anomalia ritenuta tale da menomare la propria idoneità o attitudine fisica.
- i. accettare immediatamente designazioni per qualsiasi Campionato o torneo dal designatore competente;
- j. comunicare tempestivamente l'eventuale rifiuto della designazione. I rifiuti conseguenti ad improvvisi impedimenti devono essere chiaramente motivati e documentati al Comitato di competenza. Il numero massimo di rifiuti consentito per ogni stagione sportiva verrà deliberato dal Comitato territoriale di competenza;
- k. svolgere le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi in ogni rapporto nell'ambito dell'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità;
- l. improntare il proprio comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività di tesserato e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, a difesa dell'onorabilità e dell'immagine delle PGS e del ruolo rivestito;
- m. attenersi alla disciplina generale in materia di divieto di assunzione di sostanze che alterino le prestazioni sportive;

2. Agli arbitri e giudici di gara non è consentito:

- a) Dirigere gare o svolgere attività connessa a quella arbitrale in gare ufficiali e non, organizzate da associazioni locali affiliate alle P.G.S., senza specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore, da rilasciarsi di volta in volta.
- b) Svolgere attività sportiva, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso associazioni locali affiliate alle P.G.S. senza specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore avente validità per una sola stagione sportiva.
- c) rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione o fare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma, anche a mezzo siti internet, articoli di stampa, attività e collaborazioni giornalistiche o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, che attengano a gare dirette e gli incarichi espletati da ogni tesserato,
- d) rilasciare dichiarazioni pubbliche in qualsiasi forma attinenti ogni aspetto tecnico, anche a mezzo siti internet o la partecipazione a gruppi di discussione, posta elettronica, forum, blog, social network o similari, anche in modo anonimo ovvero

mediante utilizzo di nomi di fantasia o “nickname” atti ad impedire l'immediata identificazione del suo autore;

- e) svolgere attività o propaganda politica nell'ambito delle PGS;
- f) effettuare od accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito PGS.

Art. 19 – Tesseramento, promozioni e retrocessioni

1. All'inizio dell'anno sportivo i Coordinatori Provinciali provvedono al tesseramento ed alla trasmissione alla Segreteria Nazionale PGS e per conoscenza al Coordinatore Nazionale/Regionale settore arbitrale dell'elenco degli arbitri e giudici di gara in attività.
2. I Delegati Provinciali, in collaborazione con il coordinatore provinciale del settore arbitrale, determinano i nominativi degli arbitri/ufficiali di gara che retrocedono dal ruolo regionale a quello provinciale (nel caso siano necessarie delle retrocessioni). L'eventuale retrocessione deve essere motivata e comunicata all'interessato in forma scritta. Un ufficiale di gara retrocesso può essere successivamente promosso qualora siano mutate le condizioni che hanno determinato la retrocessione
3. I Delegati Provinciali su parere dei coordinatori provinciali del settore arbitrale determinano i nominativi per il passaggio al ruolo di arbitro/giudice di gara regionale.
4. Un ufficiale di gara promosso può essere successivamente retrocesso qualora non permangano le condizioni di idoneità al ruolo;
5. Sarà cura del Direttore tecnico regionale trasmettere gli elenchi delle promozioni/retrocessioni al Coordinatore Nazionale settore arbitrale.

Art. 20 – Perdita della qualifica

1. La qualifica di arbitro/giudice di gara si perde:
 - a) Per dimissioni;
 - b) Per mancato rinnovo della tessera P.G.S. a seguito di inidoneità tecnica ad assolvere i compiti di giudice di gara;
 - c) Per la sopravvenuta accertata inidoneità fisica a svolgere l'attività;
 - d) Per radiazione a seguito di provvedimento disciplinare.
2. Al termine di ogni stagione sportiva il Comitato provinciale dell'associazione giudica l'attività svolta dagli arbitri/giudici di gara di ogni categoria, e delibera in merito al rinnovo della tessera P.G.S. per la stagione sportiva successiva.
3. Il parere espresso dal Comitato Provinciale deve derivare dagli elementi di valutazione tecnica e di comportamento emersi dalle prestazioni fornite nel corso della stagione sportiva in accordo con le valutazioni fornite dai Delegati Provinciali e dai Coordinatori provinciali.
4. Il provvedimento di non rinnovo tessera determinato da gravi motivi è definitivo e non è soggetto a reclamo

TITOLO III - I Provvedimenti Disciplinari

Art. 21 – Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono quelle riportate nel Regolamento di Disciplina e Giustizia.
2. Avverso i provvedimenti di natura disciplinare può essere proposto ricorso ai sensi del medesimo regolamento.
3. Durante il periodo della sospensione l'ufficiale di gara è tenuto:
 - a) A frequentare la sede del Comitato solo per partecipare alle riunioni tecniche.
 - b) A non svolgere attività fino a che non abbia scontato la sanzione, a pena di inasprimento della stessa.
4. Costituiscono, tra gli altri, motivo di deferimento per l'apertura di procedimento disciplinare:
 - a) Gli ingiustificati rifiuti a dirigere gare o ad assolvere funzioni arbitrali per almeno quattro volte, anche non consecutive, nel corso della stessa stagione sportiva.
 - b) Lo svolgimento di attività od assolvimento di incarichi sia sportivi sia di altre specie, non compatibili con la qualifica di arbitro/giudice di gara P.G.S., ai sensi del presente regolamento.
 - c) La mancata consegna della scheda personale o mancato aggiornamento o completamento della stessa.
 - d) Le ingiustificate assenze alle lezioni tecniche nella stessa stagione sportiva.
 - e) La mancata consegna annuale del certificato medico, laddove previsto.

Art. 22 – Deferimenti

I procedimenti disciplinari davanti agli organi di disciplina e giustizia sono promossi con deferimento del Delegato Provinciale o Direttore tecnico regionale nei casi di rispettiva competenza.

Art. 23 – Certificazione medica

1. Gli arbitri e i giudici di gara devono sottoporsi al controllo di idoneità fisica in base a quanto stabilito dall'art. 23 del regolamento organico.
2. Il certificato medico dovrà essere depositato presso il Comitato competente e avrà una validità di 1 (uno) anno dalla data di rilascio.

Art. 24 – Divisa

1. L'associazione PGS fornisce la divisa regolamentare ed il materiale necessario ad Arbitri e giudici di gara per svolgere le attività previste dal loro ruolo.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni tutti i tesserati devono indossare esclusivamente la divisa regolamentare fornita dalle PGS.
3. L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'esclusione dalle designazioni e il deferimento agli organi competenti.

Stralcio dal Regolamento Organico

ART. 23 TUTELA SANITARIA

Ai sensi del Decreto Ministero Sanità del 18.2.1982 è qualificata agonistica, ancorché organizzata con scopi promozionali, l'attività:

- a) denominata "Don Bosco Cup", in qualsiasi fase, per la quale è necessario il tesseramento **ATLETA AGONISTICO**;
- b) organizzata dai comitati territoriali o dalle associazioni locali affiliate, dichiarata agonistica dal comitato organizzatore sul regolamento della stessa;
- c) degli arbitri di calcio (a 11, a 7, a 8), calcio a 5, pallacanestro, rugby;

L'età minima per cui si rende necessaria la certificazione medica agonistica è uniformata a quella stabilita dalla Federazione Nazionale della disciplina sportiva di riferimento.

Ai sensi del medesimo decreto è qualificata non agonistica l'attività:

- d) degli **UFFICIALI DI GARA** di tutte le altre discipline sportive;
- e) dei tesserati **TECNICI**;
- f) organizzata dai comitati territoriali o dalle associazioni locali affiliate, dichiarata non agonistica dal comitato organizzatore sul regolamento della stessa;
- g) l'attività denominata "**PROMO**" delle discipline ginnastica artistica e ritmica.

Non sono obbligati a sottoporsi a visita medica:

- a) i tesserati dirigenti;
- b) i giudici della ginnastica artistica e ritmica, del pattinaggio, della danza sportiva, della ginnastica aerobica, delle discipline orientali;
- c) gli osservatori ed i commissari di campo;
- d) i tesserati socioculturali.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda integralmente al Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", cosiddetto Decreto Balduzzi.